Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 14 gennaio 1926** — **Numero 10**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio od in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana; Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E Medici.* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maiolo.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A. Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Sua Maestà il Re, con decreti del 3 corrente, ha nominato S. E. il Cav. Benito Mussolini Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

69. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. **2340.**
Estensione della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche di Venezia al territorio della Corte d'appello di Trieste . . . . Pag. 106

70. — REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. **2344.**
Classificazione del porto di Otranto nella quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio. Pag. 106

71. — REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. **2362.**
Indennità da corrispondersi ai membri della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia, in Roma . . . . Pag. 107

72. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. **2371.**
Computo del servizio prestato dai sottufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica in qualità di operai statali . . . . Pag. 107

73. — REGIO DECRETO 24 dicembre 1925, n. **2370.**
Modificazione al R. decreto 15 maggio 1924, n. 1033, riguardante la ripartizione dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore . . . . . . Pag. 107

74. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. **5.**
Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina . . . . Pag. 108

75. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. **6.**
Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina . . . . Pag. 109

76. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. **7.**
Modificazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per tenente del Genio navale . . . . . Pag. 109

77. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. **10.**
Proroga del termine stabilito per la revisione delle piante organiche degli ufficiali ed uscieri giudiziari. Pag. 109

78. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. **12.**
Compravendite di beni immobili eseguite a mezzo di mandato verbale . . . . Pag. 110

79. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. **9.**
Competenza dei Collegi probiviral per le controversie di carattere individuale . . . . Pag. 110

80. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 11.
Proroga dell'applicazione degli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, concernenti la costituzione organica della Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . Pag. 110

81. — REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2325.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Padova . Pag. 111

82. — REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2365.
Erezione in Ente morale della Fondazione Pugi a favore dei caporali e soldati della Scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo . . . . Pag. 111

83. — REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2326.
Assegno annuo da corrispondersi al titolare della Regia legazione in La Paz . . . . Pag. 111

84. — REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2329.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Sestri Ponente Pag. 111

85. — REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 2330.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Ruggero Bonghi, in Assisi. Pag. 111

86. — REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2369.
Erezione in Ente morale della Fratellanza « Pionieri dell'Aeronautica », in Roma . . . . Pag. 111

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Carini (Palermo), di Casoli (Chieti), di Taggia (Imperia) e di Sant'Agata di Militello (Messina) . . . . Pag. 112

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1925.
Misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti nel Regno le assicurazioni private e dalle imprese di capitalizzazione . . . . Pag. 113

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1925.
Introduzione nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità di alcune voci relative a terre e altri materiali da scavi da portarsi in rifiuto. . . . . Pag. 114

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gorizia, Francavilla a Mare, Carrara e Poli. . . . . Pag. 114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni della Ferrovia Udine-Pontebba emesse in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181 . . . . Pag. 115
Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 per cento della Ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in forza dell'art. 3 della legge 28 agosto 1870, n. 5858. Pag. 115
Rinnovazione delle obbligazioni di 3ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481 . . . . Pag. 115
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 116

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga del concorso per il posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari. Pag. 116
Ministero della pubblica istruzione: Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a 12 posti di vice segretario e ad 8 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione scolastica regionale. Pag. 116

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 69.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2340.
Estensione della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche di Venezia al territorio della Corte d'appello di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, con cui furono estese ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici;
Visto l'art. 65 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni di acque pubbliche, serbatoi e laghi artificiali;
Ritenuta l'opportunità di estendere al territorio della Corte d'appello di Trieste la giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche avente sede in Venezia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche avente sede in Venezia è estesa al territorio della Corte d'appello di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 30. — FAINI.

Numero di pubblicazione 70.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2344.
Classificazione del porto di Otranto nella quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiaggie e fari ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Visto il Nostro decreto 9 maggio 1907, n. 4568, col quale il porto di Otranto fu inscritto in prima categoria nei ri-

guardi della difesa militare dello Stato, ferma restando la sua iscrizione nella quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio;

Ritenuto che dalle Amministrazioni dei lavori pubblici, della guerra e della marina si è concordemente riconosciuto che è venuto a cessare ogni interesse militare per il porto di Otranto e che, pertanto, non è più giustificata l'iscrizione in prima categoria dell'approdo suddetto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il porto di Otranto è declassificato dalla prima categoria nella quale era stato iscritto nei riguardi della difesa militare.

Il porto stesso rimane iscritto in quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 34. — FAINI.

Numero di pubblicazione 71.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 2362.

Indennità da corrispondersi ai membri della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 marzo 1911, n. 435;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 770;
Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai membri della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma è corrisposta con decorrenza dal 4 giugno 1924, per ogni adunanza a cui intervengono, l'indennità di L. 30 se non appartengono al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, e di L. 20 agli impiegati dell'Amministrazione dello Stato.

Le indennità di presenza di cui innanzi si computano per ciascun giorno di adunanza, anche se nello stesso giorno abbiano luogo più riunioni e non spettano al capo della Divisione del servizio per le sedi giudiziarie presso il Ministero della giustizia nè al funzionario del Genio civile addetto all'ufficio tecnico dipendente dalla Commissione suddetta, che intervenga alle adunanze in sostituzione dell'ingegnere del Genio civile membro della Commissione medesima.

Ai predetti due funzionari potranno essere conferiti premi di operosità e rendimento, ai sensi del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, su proposta del presidente della Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 52. — FAINI.

Numero di pubblicazione 72.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2371.

Computo del servizio prestato dai sottufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica in qualità di operai statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli effetti del computo del periodo minimo di 12 anni, stabilito dall'art. 21 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, dopo il quale i militari del soppresso corpo equipaggi della Regia aeronautica possono chiedere il collocamento in congedo, il servizio prestato prima dell'assunzione nella Regia aeronautica in qualità di operaio statale presso stabilimenti statali è calcolato fino alla concorrenza di tre quarti della sua durata.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 70. — FAINI.

Numero di pubblicazione 73.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1925, n. 2370.

Modificazione al R. decreto 15 maggio 1924, n. 1033, riguardante la ripartizione dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923;
Visto il decreto Reale n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il decreto Reale n. 1861 del 6 novembre 1924;

Visto il R. decreto n. 391 del 19 marzo 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 delle norme sancite dal precitato R. decreto numero 1033 del 15 maggio 1924 per il sorteggio dei premi da assegnare in applicazione del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai correntisti delle Casse di risparmio postali, è modificato, con effetto dalla data del presente decreto, come segue:

« Il sorteggio viene effettuato, alla presenza del pubblico, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle poste e dei telegrafi o da un suo rappresentante e composta di un funzionario della Direzione generale delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore a primo segretario; di un delegato della Cassa depositi e prestiti e di un delegato della Corte dei conti. Un funzionario delle Casse di risparmio disimpegna le funzioni di segretario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 59. — FAINI.

Numero di pubblicazione 74.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 5.
Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1925, n. 1521, e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della marina, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone la tabella allegata all'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e sue successive modificazioni, nonchè a modificazione di quanto è stabilito dall'art. 14 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 814. e sue successive modificazioni, all'avanzamento dal grado di capitano di vascello a contrammiraglio ed a quello da capitano di corvetta a capitano di fregata si procede col criterio della scelta comparativa. Analogamente ha luogo l'avanzamento dal grado di colonnello a quello di generale e dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello negli altri corpi militari della Regia marina.

Art. 2.

A modificazione dell'art. 1, terzo comma, lettera a), del R. decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 111, convertito nella legge 28 maggio 1922, n. 729, e sue successive modificazioni, eccetto che per gli ufficiali di vascello, la Commissione suprema di avanzamento, per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di generale dei vari corpi della Regia marina, prenderà in esame tutti gli ufficiali aventi grado di colonnello, che abbiano raggiunto le condizioni previste dal 1° comma dell'articolo stesso.

Art. 3.

A modificazione del comma 1° dell'art. 4 del R. decreto 25 gennaio 1920, n. 111, convertito nella legge 28 maggio 1922, n. 729, e sue successive modificazioni, i quadri di avanzamento cessano di aver effetto con la data dell'ordine ministeriale, diretto alle competenti Commissioni, di procedere alla compilazione dei nuovi quadri.

Art. 4.

A modificazione del disposto del quart'ultimo comma dell'art. 4 e dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, nelle promozioni a scelta ed a scelta comparativa l'ufficiale sottoposto a giudizio per essere giudicato idoneo deve riportare i voti favorevoli di almeno 2 terzi dei votanti, e più precisamente non meno di quattro voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6; non meno di 5 se i votanti sono 7, non meno di 6 se i votanti sono 8 o 9, non meno di 7 se i votanti sono 10, e non meno di 8 se i votanti sono 11 o 12.

Per stabilire la graduatoria si seguono le norme indicate dal vigente regolamento.

Art. 5.

Fermi restando i periodi minimi di permanenza nel grado stabiliti per gli ufficiali subalterni dall'art. 11 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni, la permanenza complessiva nei gradi di ufficiale inferiore e subalterno non potrà essere inferiore a 12 anni.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno inserite nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, autorizzato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° febbraio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 66. — FAINI.

Numero di pubblicazione 75.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 6.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro *ad interim* per la marina, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 7 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 7° accertare le attitudini degli ufficiali, aventi grado inferiore a vice ammiraglio di squadra od a tenente generale ispettore, ai servizi della posizione ausiliaria, nei casi di collocamento in tale posizione in seguito a domanda.

« Per gli ufficiali i quali lasciano il servizio attivo permanente per aver raggiunto i limiti di età stabiliti per il proprio grado e corpo e per i vice ammiragli e tenenti generali ispettori che lo lasciano in seguito a loro domanda, il giudizio sull'attitudine ai servizi della posizione ausiliaria non è subordinato al parere di alcun consesso ».

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quella contenuta nel presente decreto che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926
Atti del Governo, registro 244, foglio 67. — FAINI.

Numero di pubblicazione 76.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 7.

Modificazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per tenente del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 814, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro *ad interim* per la marina, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, modificato con l'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 814, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del Regio esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla Scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato, anch'essi, il 26° anno di età ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente sarà inserita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina autorizzato con il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2991.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° giugno 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 68. — FAINI.

Numero di pubblicazione 77.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 10.

Proroga del termine stabilito per la revisione delle piante organiche degli ufficiali ed uscieri giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 153 e 240 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Poichè è opportuno prorogare a tutto il 1926 il termine stabilito per la prima revisione ed eventuale modificazione delle tabelle organiche degli uscieri ed ufficiali giudiziari, per coordinare la revisione stessa con l'attuazione delle norme sull'unificazione degli uffici di pretura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1925 stabilito dagli articoli 153 e 240 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 62. — FAINI.

Numero di pubblicazione 78.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 12.

Compravendite di beni immobili eseguite a mezzo di mandato verbale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La mancanza della forma scritta del mandato nelle compravendite di beni immobili, compiute prima della pubblicazione del presente decreto a mezzo di mandatario, non costituisce causa di invalidità del contratto.

Restano tuttavia ferme le sentenze passate in giudicato che abbiano diversamente decisa la questione nei casi particolari.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 64. — FAINI.

Numero di pubblicazione 79.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 9.

Competenza dei Collegi probivirali per le controversie di carattere individuale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2069, concernente la facoltà della disdetta delle clausole dei contratti collettivi di lavoro, relative alla rappresentanza operaia;
Ritenuta la necessità di chiarire di urgenza la portata del capoverso dell'articolo unico del detto decreto, che dichiara genericamente abrogati il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, e il R. decreto-legge 31 luglio 1921, n. 1098, concernenti la costituzione e il funzionamento dei Collegi di probiviri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo restando il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2069, nulla è innovato alla competenza dei Collegi probivirali, attualmente esistenti, in quanto ha per oggetto le controversie di carattere individuale.

I Collegi stessi continuano ad esercitare le loro funzioni, nei limiti di tale competenza ed in attesa di nuove disposizioni, applicando le norme che ne regolavano il funzionamento prima della pubblicazione del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2069.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 61. — FAINI.

Numero di pubblicazione 80.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 11.

Proroga dell'applicazione degli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, concernenti la costituzione organica della Commissione centrale di scrutinio per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 novembre 1924, n. 1738;

Ritenuta la necessità di prorogare l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, concernenti la costituzione della Commissione centrale di scrutinio per i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per gli scrutini dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione e competenza fino al 31 dicembre 1926, restando prorogata fino a tale data l'applicazione degli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Durante il periodo di tempo suddetto eserciterà le funzioni di segretario capo della Commissione il direttore capo della Divisione delle cancellerie, coadiuvato da un segretario scelto fra i magistrati che prestano servizio al Ministero con funzioni amministrative.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in esecuzione nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926
Atti del Governo, registro 244, foglio 63. — FAINI.

Numero di pubblicazione 81.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2325.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Padova.

N. 2335. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Padova.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 82.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2365.

Erezione in Ente morale della Fondazione Pugi a favore dei caporali e soldati della Scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo.

N. 2365. R. decreto 3 dicembre 1925, col quale, su proposta del Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, la Fondazione Pugi, costituita coll'offerta di L. 1000 nominali fatta dal generale di divisione nella riserva Pugi comm. Rodolfo viene destinata a favore dei caporali e soldati appartenenti alla Scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo; col decreto stesso la detta Fondazione viene eretta in Ente morale e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 83.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2326.

Assegno annuo da corrispondersi al titolare della Regia legazione in La Paz.

N. 2326. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene fissato in L. 28,800 lorde, l'assegno annuo da corrispondersi al titolare della Regia legazione in La Paz.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 84.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2329.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Sestri Ponente.

N. 2329. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Sestri Ponente, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 85.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 2330.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Ruggero Bonghi, in Assisi.

N. 2330. R. decreto 1° settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Ruggero Bonghi, in Assisi, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 86.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2369.

Erezione in Ente morale della Fratellanza « Pionieri dell'Aeronautica », in Roma.

N. 2369. R. decreto 22 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente morale la Fratellanza « Pionieri dell'Aeronautica », con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Carini (Palermo), di Casoli (Chieti), di Taggia (Imperia) e di Sant'Agata di Militello (Messina).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carini, in provincia di Palermo.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Carini ha svolto azione irregolare e partigiana che ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Un'inchiesta di recente eseguita, ha accertato gravi irregolarità e abusi nella concessione di importanti lavori, nella gestione della tesoreria, nel servizio degli approvvigionamenti, la insufficiente tutela del patrimonio del Comune, il largo abuso di buoni provvisori per la erogazione delle spese, il disordine delle scritture contabili. Importanti servizi pubblici sono in abbandono e in particolar modo quelli attinenti all'igiene dell'abitato, alla polizia urbana e rurale, all'annona; urgenti problemi, quali il completamento dei lavori del macello e la costruzione dell'edificio scolastico, sono stati negletti; alcuni dipendenti sono stati irregolarmente assunti. La rappresentanza elettiva, d'altro canto, a seguito dei gravi dissensi manifestatisi fra gli elementi che la compongono, funziona stentatamente, svolgendo scarsissima attività.

Tale stato di cose ha determinato nella popolazione un vivace movimento di ostilità che desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

Non soltanto la necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno dell'Amministrazione ordinaria, ma quella altresì di evitare e prevenire le imprevedibili conseguenze che potrebbero derivare dall'anormale situazione, determinatasi nell'ambiente locale, impongono pertanto lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti di articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carini, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vincenzo Cellino di Pietro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casoli, in provincia di Chieti.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Casoli, sorta dopo un periodo di gestione straordinaria, dalle elezioni del marzo scorso, quale esponente dello stesso partito cui apparteneva la precedente, ha ispirata la propria azione nella gestione della civica azienda, agli stessi irregolari ed improvvidi criteri, trascurando vitali interessi dell'Ente e contribuendo ad accentuare, con un atteggiamento di decisiva, persistente ostilità contro le correnti politiche nazionali, i contrasti fra i partiti locali.

Tale stato di cose ha determinato nell'ambiente locale un profondo fermento, che, data la tensione degli animi, fa temere gravi perturbamenti.

Prevalenti motivi di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casoli, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Enrico Palmerio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Taggia, in provincia di Imperia.

MAESTA',

Gravi dissensi manifestatisi nel seno dell'Amministrazione comunale di Taggia e non eliminati dall'azione conciliatrice del sindaco, ne hanno profondamente vulnerata la compagine determinando anche un invincibile antagonismo tra il Consiglio e la Giunta, così da paralizzare il funzionamento della civica azienda con grave pregiudizio degl'interessi dell'Ente.

Tale situazione, come ha accertato un'inchiesta di recente eseguita, mentre compromette la soluzione dei più urgenti problemi, ha condotto la civica azienda ad uno stato di rilevante disordine, provocando vivo e diffuso malcontento fra la popolazione.

I conti non vengono compilati dal 1921 e non potendosi, in conseguenza, accertare, con la necessaria esattezza, la reale situazione finanziaria dell'Ente, la compilazione dei bilanci è stata artificiosamente travisata con avanzi fittizi di amministrazione.

I più importanti servizi pubblici sono in abbandono; trascurata la polizia urbana, in pessimo stato di manutenzione le strade, irregolare il servizio di illuminazione, negletto l'acquedotto comunale, i cui difetti permettono la dispersione delle acque e mantengono costante il pericolo di inquinamento. Sono, inoltre, in deplorevole disordine gli uffici comunali, particolarmente a causa di contrasti esistenti fra il personale comunale, che l'Amministrazione ormai non ha autorità per comporre o reprimere.

Apparendo indispensabili pronti ed eccezionali provvedimenti che assicurino il funzionamento della civica azienda e valgano ad eliminarne il grave disordine, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Taggia, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Arrigo Lorenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Sant'Agata di Militello, sorta dalle elezioni dell'agosto 1924, ma diretta da elementi che appartennero alla rappresentanza municipale disciolta nel 1923, ha seguito nella gestione della civica azienda, come è stato accertato da una recente inchiesta, criteri irregolari e partigiani che hanno gravemente pregiudicato gli interessi dell'Ente.

Problemi urgenti, quali il completamento dell'acquedotto e la costruzione della fognatura sono stati trascurati, con grave disagio della popolazione, importanti servizi pubblici sono in abbandono; insufficienti e non controllati quelli annonari e la pubblica illuminazione; in pessime condizioni il cimitero; in cattivo stato di manutenzione le strade; precarie le condizioni igieniche dell'abitato.

E' stata inoltre rilevata la critica situazione finanziaria del Comune. Alle esigenze dell'Ente si fa fronte con abuso di storni e di impinguamenti sovvertendo in tal modo le previzioni del bilancio. Il carico tributario è ripartito, per movente partigiani, con criteri di sperequazione; mentre la sovrimposta ha raggiunto un'alta aliquota, le tasse danno invece un gettito irrisorio.

Sono state ancora accertate gravi irregolarità nella gestione della tesoreria, nella emissione dei mandati, nella distribuzione dei medicinali ai poveri. Importanti documenti vengono tenuti fuori degli uffici comunali. L'Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, ha fornito controdeduzioni insufficienti.

Il disagio derivante da tale situazione e l'atteggiamento assunto dagli amministratori, solleciti a conseguire finalità ed interessi di partito, hanno determinato nella popolazione, accentuando i dissensi e i contrasti che la dividono, un profondo fermento che minaccia di degenerare in gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Benedetto Caputo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1925.

Misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti nel Regno le assicurazioni private e dalle imprese di capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i citati decreti;
Veduto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito nella misura di L. 0.75 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e nella misura di L. 0.50 per mille sui premi o contributi incassati per gli altri rami di assicurazione, il contributo di vigilanza dovuto annualmente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, dalle imprese di capitalizzazione e di risparmio e dai mediatori autorizzati a collocare all'estero rischi in assicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per un biennio, salvo diversa disposizione, a decorrere dall'anno 1926 per i premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1925.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1925.
Introduzione nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità di alcune voci relative a terre e altri materiali da scavi da portarsi in rifiuto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono aggiunte le seguenti voci:
« Terre comuni provenienti da scavi e da impiegare per la formazione di strade, piazzali, terrapieni, argini, rilevati ed opere di terra in genere » con la classificazione:

73 — 84 — —

« Genisi di zolfo (terra residuata dalla fusione del minerale di zolfo) destinato al consolidamento di piattaforme stradali e di piazziali » con la classificazione:

73 — 84 — —

« Terre comuni provenienti da scavi e detriti e rottami provenienti dalla demolizione di opere murarie, da portarsi in rifiuto » con la classificazione:

73 — 84 — —

e la seguente nota:

« I rottami di mattoni devono portare la traccia della malta che li teneva connessi. Diversamente si tassano come « Rottami di mattoni ordinari o refrattari ».

Le voci e la nota di cui sopra sono aggiunte anche nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 per cento, costituente l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gorizia, Francavilla a Mare, Carrara e Poli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto che col giorno 11 dicembre corrente si compiono i tre mesi di funzioni del Regio commissario del comune di Gorizia;
Che il Regio commissario non ha ancora potuto provvedere alla soluzione di importanti problemi interessanti la civica amministrazione;
Che, inoltre, tenuto conto dello stato dello spirito pubblico, non appare, pel momento, conveniente di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza consigliare;
Veduto l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Le funzioni del Regio commissario del comune di Gorizia sono prorogate di mesi tre.

Udine, addì 11 dicembre 1925.

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 17 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Francavilla a Mare;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francavilla a Mare è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 28 dicembre 1925.

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Carrara e nominato Regio commissario straordinario il comm. dott. Ubaldo Bellini;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni l'8 ottobre 1925;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carrara è prorogato di tre mesi.

Massa, addì 4 gennaio 1926.

Il Prefetto: Berti.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto 5 aprile 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Poli;

Visto il decreto Prefettizio in data 2 ottobre 1925, n. 40552, div. 2ª, col quale si prorogavano i poteri del Commissario straordinario di Poli al 5 gennaio 1926;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Considerato che il Consiglio comunale di detto Comune è stato sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Poli è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 24 dicembre 1925.

Il Prefetto: D'Ancora.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni della Ferrovia Udine-Pontebba emesse in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Col pagamento degli interessi al 1° gennaio 1926, rimane esaurita la serie di cedole annessa alle obbligazioni della Ferrovia Udine-Pontebba, emesse in base al R. decreto 29 maggio 1873, n. DCLXX (serie 2ª, parte supplementare), alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

A cura di questa Direzione generale verrà rilasciato un nuovo foglio di 35 cedole comprendente quelle dal n. 106 per la scadenza al 1° luglio 1926, al n. 140 per la scadenza al 1° luglio 1943.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, a partire dal 16 gennaio 1926, o direttamente a questa Direzione generale, oppure alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia nei capoluoghi di Provincia, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero di iscrizione, colla indicazione della loro quantità e valore nominale complessivo, su apposita distinta in carta libera fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, col nome, cognome, paternità e domicilio.

Roma, 1° gennaio 1926.

Il direttore generale: Cirillo. — *Il capo della divisione 4ª*: Sinibaldi.

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 per cento della Ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in forza dell'art. 3 della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Col pagamento degli interessi al 1° gennaio 1926 rimane esaurita la serie di cedole annessa alle obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in forza della legge sopracitata.

A cura di questa Direzione generale verrà rilasciato un nuovo foglio di 30 cedole comprendente quelle dal n. 125 per la scadenza al 1° luglio 1926, al n. 154 per la scadenza al 1° gennaio 1941.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, a partire dal 15 gennaio 1926, o direttamente a questa Direzione generale, oppure alle sezioni di Regia tesoreria provinciale presso gli stabilimenti della Banca d'Italia nei capoluoghi di Provincia, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero di iscrizione, colla indicazione della loro quantità e valore nominale complessivo, su apposita distinta in carta libera fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, col nome, cognome, paternità e domicilio. Le obbligazioni da munire del nuovo foglio di cedole saranno pure ricevute a Parigi, presso la Banca Fratelli De Rothschild.

Roma, 1° gennaio 1926.

Il direttore generale: Cirillo. — *Il capo della divisione 4ª*: Sinibaldi.

Rinnovazione delle obbligazioni di 3ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481.

Alla scadenza del semestre d'interessi al 1° gennaio 1926, le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 3ª serie, emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481, rimaste prive di cedole, saranno cambiate in altre nuove collo stesso numero di iscrizione, munite di una serie di 36 cedole: dal n. 73 per la scadenza al 1° luglio 1926, al n. 108 per la scadenza al 1° gennaio 1944.

Le antiche obbligazioni potranno essere presentate, dopo il 15 gennaio 1926, o direttamente a questa Direzione generale, oppure a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo per numero d'iscrizione, su apposita domanda, portante anche l'indicazione in tutte lettere della quantità complessiva delle obbligazioni stesse, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità ed indirizzo di chi richiede l'operazione. All'atto della consegna verrà loro rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo e da quella di concessione governativa. Dovranno però essere accompagnate da tante marche da bollo da L. 1, quanti siano i titoli nuovi da consegnarsi.

Gli esibitori delle antiche obbligazioni dovranno apporre sulle medesime la propria firma sotto la dichiarazione di eseguito annullamento.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle sezioni di tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nei capoluoghi di Provincia, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, 1° gennaio 1926.

Il direttore generale: Cirillo. — *Il capo della divisione 4ª*: Sinibaldi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 5

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	94 64	Belgio	112 47
Londra	120 066	Olanda	9 98
Svizzera	478 75	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	350 37	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 901	New-York	24 773
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	127 383
Praga	73 60	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 75	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 05	Oro	478 —

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 40
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 95 (*)

(*) La media dei giorni 4 e 5 corrente rettificasi in 67.275.

Bollettino N. 6

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	94 77	Belgio	112 47
Londra	120 106	Olanda	9 975
Svizzera	478 55	Pesos oro (argentino)	23 475
Spagna	352 04	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 9025	New-York	24 778
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 433
Praga	73 45	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 74	Budapest (Pengkos)	4 35
Romania	11 15	Oro	478 10

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 975
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 575
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 025

Bollettino N. 7

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 83	Belgio	112 41
Londra	120 179	Olanda	9 98
Svizzera	478 33	Pesos oro (argentino)	23 55
Spagna	351 62	Pesos carta (argent.)	10 27
Berlino	5 906	New-York	24 779
Vienna (Shilling)	3 507	Russia	127 35
Praga	73 60	Belgrado	43 95
Dollaro canadese	24 74	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 10	Oro	478 12

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 725
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 675
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 90

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso per il posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, registro 6, Economia nazionale, foglio 261) con il quale veniva bandito il concorso per il posto di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari con lo stipendio iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo e l'indennità caro-viveri;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro 7, Economia nazionale, foglio n. 270) con il quale la scadenza del concorso anzidetto veniva prorogata al 30 novembre 1925;

Ritenuta l'opportunità di dar luogo ad un'altra proroga;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari, bandito con il citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, è stata prorogata al 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a 12 posti di vice segretario e ad 8 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti Ministeriali 25 novembre 1925, pubblicati nel n. 290 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 dicembre 1925, coi quali furono banditi i concorsi per esame a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a 12 posti di vice segretario ed a 8 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione scolastica regionale;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali del 25 novembre 1925, per 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, 12 posti di vice segretario e 8 di vice ragioniere nell'Amministrazione scolastica regionale, è prorogato al 1° febbraio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.